

**DECISIONE (PESC) 2020/610 DEL CONSIGLIO**  
**del 4 maggio 2020**  
**sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/882 <sup>(1)</sup> che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup> per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di tale posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. GRLIĆ RADMAN

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Posizione comune del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).